



COMUNE DI MUSSOLENTE  
PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 52

in data 27/12/2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Verbale di deliberazione**

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PROPOSTA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA.**

---

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l'appello risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MONTAGNER CRISTIANO	P		DE MARCHI GIANNI	P	
FIETTA VALENTINA	P		DISSEGNA ALESSANDRA	P	
DONANZAN GIANLUCA	P		FERRARO FRANCO	P	
FERRONATO LUCA	P		MARCHESAN TATIANA		AG
FANTINATO SERGIO	P		CHEMELLO MAURIZIO	P	
SPEGGIORIN GIUSEPPE	P		CAROPPO BRUNO	P	
CECCATO DANIELA	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile residenziale in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Mussolente): dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni : tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo, per l'anno 2019 di 2.768.800,00 milioni di euro (art. 1 comma 730 della Legge 147/2013);

ATTESO che:

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei Comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine

per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PRESO atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RICORDATO che questo Comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote e le detrazioni dell'**imposta municipale propria**:

- aliquota ordinaria 0,86 per cento;
- aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 31/07/2014;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 7 del vigente Regolamento IMU è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote e detrazioni **TASI** per l'anno 2019:

**1. aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali** da applicare alle seguenti categorie:

- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (C2 C6 C7)
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati;
- aree edificabili

**2. aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**3. detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e relative pertinenze;

**4. detrazione di € 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

DATO ATTO che le scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio consentono di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU in vigore nell'anno 2018;

DATO ATTO che gli stanziamenti di bilancio in entrata sono stati effettuati ad invarianza di aliquote rispetto al 2018;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale, per l'anno **2019**, la conferma delle seguenti aliquote e detrazioni dell'**imposta municipale propria**:

- aliquota ordinaria 0,86 per cento;
- aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,;

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2018 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 1.150.705,00, al netto della decurtazione del gettito per quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2019 (€. 326.927,15 - art 2 DPCM 25/5/2017);

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di

approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 17/10/2018 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente imposta municipale propria (IMU) proposta di determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019 - conferma."

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

### PROPONE

- 1) per le motivazioni in premessa esposte, al Consiglio Comunale **la conferma**, delle seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per anno d' imposta 2019:
  - aliquota ordinaria 0,86 per cento;
  - aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 2) **di stimare in € 1.150.705,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, **al netto delle trattenute di € 326.927,15 a titolo di quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2019** (art 2 DPCM 25/05/2017);
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

**Montagner Cristiano - Sindaco**

*Anche qua vale il discorso di prima. Abbiamo la richiesta di conferma per l'Imu pari a 0,86 che è dato dalla aliquota ordinaria 0,76 + lo 0,1 per cento stabilito nel corso del 2013 e che comunque ha anche tutte quante le detrazioni e le esenzioni previste dallo Stato, perché è una imposta municipale però come normativa guida è la normativa statale. Quindi con una imposta definitiva per il 2019 allo 0,86 per cento.*

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni in premessa esposte, al Consiglio Comunale **la conferma**, delle seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per **anno d' imposta 2019**:
  - aliquota ordinaria 0,86 per cento;
  - aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  - detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- 2) **di stimare in € 1.150.705,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, **al netto delle trattenute di € 326.927,15 a titolo di quota presunta di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale anno 2019** (art 2 DPCM 25/05/2017);
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);



Quindi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere in merito.

---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 - CONFERMA.**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Cristiano Montagner**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Chiara Perozzo**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)